

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2005 N. 13

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 (costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano).

pag. 105

CORTE COSTITUZIONALE

N. 479 Reg. ordinanze 2005. Ordinanza del 15 marzo 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento tributario vertente tra Gemelli Federica c/ Regione Liguria. pag. 106

N. 480 Reg. ordinanze 2005. Ordinanza del 15 marzo 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento tributario vertente tra Borzonasca Antonio c/ Regione Liguria. pag. 108

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2005 N. 13

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 (costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 (costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano) sono aggiunte, in fine, le parole: "Del Consiglio di Amministrazione possono altresì fare parte altri Consiglieri regionali."

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2005 n. 13

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri S. Biasotti, G. Macchiavello, L. Morgillo, E. Minasso, G. Garibaldi, M. Rosso, F. Bruzzone, N. Abbundo e F. Broglia in data 5 luglio 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 111;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 28 settembre 2005;
- d) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 ottobre 2005;
- e) la legge regionale entra in vigore il 6 ottobre 2005.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

*La legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 2002, n. 10;
Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 risulta così modificato:*

"Art. 4.

(Organi sociali e amministrazione della Società).

- 1. Le norme relative al funzionamento della Società sono regolate dallo Statuto, in conformità delle leggi e del codice civile.*
- 2. La partecipazione della Regione negli organi sociali deve essere proporzionale alla partecipazione azionaria.*
- 3. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è componente del Consiglio di Amministrazione. Del Consiglio di amministrazione possono altresì fare parte altri Consiglieri regionali".*

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma della legge 11 marzo 1953 n. 87. Ordinanza del 15 marzo 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento tributario vertente tra Gemelli Federica e/Regione Liguria. N. 479 Reg. ordinanze 2005.

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso notificato in data 1 dicembre 2003 la Regione Liguria, accerto nei confronti di Federica Gemelli l'omesso versamento per l'anno 1999 della tassa automobilistica relativamente all'autoveicolo di proprietà targato CR445160 liquidando le somme di € 258,23 per il tributo evaso e di € 77,47 per sanzioni oltre accessori.

Avverso tale avviso propose ricorso in questa sede la Gemelli eccependo l'incostituzionalità della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 il cui art. 10 aveva prorogato al 31 dicembre 2003 il termine per il recupero delle tassa automobilistiche dovute per l'anno 1999, in contrasto con l'art. 5 d.l. 953/82 il quale invece aveva stabilito che l'attività di accertamento e riscossione della tassa, per l'annualità in discorso, avvenisse a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2002. Dedusse che la tassa non poteva considerarsi tributo proprio della Regione e che quindi costituzionalmente illegittima (per violazione dell'art. 117 e 119 Cast.) doveva considerarsi la legiferazione da parte di quest'ultima in ordine al termine prescrizione.

Ma anche a considerare di natura regionale il tributo - aggiunse - l'art. 10 della legge regionale contravveniva al disposto di cui all'art. 3 della L. 212/00 che sancisce il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di accertamento di imposta ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ricavabili dallo statuto dei diritti del contribuente.

Chiese quindi annullarsi il provvedimento impugnato in toto ovvero in subordine per la parte irrogativa delle sanzioni.

La Regione, nel costituirsi, contestò le opposte pretese delle quali chiese il rigetto denunciandone l'infondatezza. Riguardo al profilo di costituzionalità denunciato osservò che la tassa automobilistica doveva considerarsi un tributo proprio della regione in ordine al quale la stessa aveva potestà di disciplinare anche i termini prescrizione.

All'udienza odierna, uditi i rappresentanti delle parti, la presente vertenza è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato fondata con le sentenze nn. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale del tutto analoga, relativa a norme sostanzialmente identiche a quelle qui denunciate delle regioni Piemonte e Veneto, osservando che il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla sua riscossione ed al suo recupero, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. La tassa automobilistica - è stato osservato - non può definirsi come tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119, 2° comma, Cost., dal momento che la stessa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni; con il che, allo stato della vigente legislazione, la relativa disciplina impositiva rientra nell'ambito della competenza, esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. E pertanto - ha concluso la Corte - le norme regionali impugnate che modificano la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, violano la competenza esclusiva dello Stato.

Del tutto simile al decisum soprarichiamato è il caso di specie. La Regione Liguria ha infatti stabilito, all'art. 10 della Legge regionale 7 maggio 2002 n. 20, di prorogare i termini fissati dal legislatore statale per il recupero della tassa automobilistica, con una disposizione che si pone in chiaro rapporto di contraddizione con la normativa del legislatore statale (art. 5 del d.l. 953/82, conv. con L. 53/83) al quale, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, spetta

il via esclusiva dettare norme di organizzazione e di struttura del tributo.

Sembrano quindi, violate le norme costituzionali denunciate (art. 117, secondo comma Cost; art. 119; secondo comma. Cost.) poichè le Regioni - e segnatamente la Regione Liguria - non possono legiferare (come invece praticato) su aspetti attinenti i termini per il recupero delle tasse automobilistiche riservate, per quanto innanzi, ancora allo Stato.

2 - Detto contrasto è poi ravvisabile sotto il diverso profilo di cui in appresso.

Non par dubbio che le norme dello Statuto del contribuente approvato con L. 27 luglio 2000, n. 212 (se non tutte, almeno quelle che sanciscono principi generalissimi quali l'irretroattività delle disposizioni tributarie e l'impossibilità di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta; e cioè le vere e proprie regole del gioco Stato/contribuente) costituiscono principi cardine del sistema tributario italiano (ciò che del resto è stato espressamente stabilito dall'art. 1 della legge per il quale "Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali"). Detto principio la Costituzione ha eretto a criterio informatore della legislazione della finanza locale (art. 119, secondo comma Cost.) statuendo che Comuni, Province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza e del sistema tributario.

Se quindi le norme dello statuto del contribuente sono state in certo qual modo costituzionalizzate, ogni violazione alle stesse da parte di una norma di rango inferiore (regionale, nel caso di specie) si pone in rapporto di contraddizione con l'art. 119, secondo comma. Cost. che ha appunto eretto a rango costituzionale le norme che rappresentano i principi del sistema tributario italiano. Se è poi vero che le norme dello statuto del contribuente possono essere modificate o derogate, ciò potrebbe avvenire solo mediante modifica o deroga espressa e mai da leggi speciali.

Nel caso di specie la norma regionale confligge sicuramente con (e deroga, sicuramente al) le norme dello statuto del contribuente surrichiamate senza che tale contraddizione sia stata espressamente dichiarata dal legislatore regionale così come richiesto dalla norma anzidetta: ricavandosi quindi, un ulteriore momento di contraddizione tra legge regionale, statuto del contribuente e di riflesso Costituzione (art. 119 secondo comma).

Le questioni prospettate ad avviso della Commissione non sembrano manifestamente infondate; e sono indubbiamente rilevanti ai fini del decidere poichè, ove le norma regionale denunciata fosse caducata, la pretesa fiscale nei confronti del ricorrente non potrebbe essere utilmente attivata e portata a termine essendo ormai scorso il termine di legge (statuale).

Il Collegio rimette quindi la questione, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, all'esame della Corte costituzionale; con sospensione del giudizio in corso, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, visto l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 30 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 in relazione agli art. 117, secondo comma, Cost. e 119, faccodo comma, Cost. nei sensi di cui in motivazione;;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente della Giunta Regionale Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Genova, 11 febbraio 2005

IL RESIDENTE ESTENSORE
dott. Marcello Delucchi

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma della legge 11 marzo 1953 n. 87. Ordinanza del 15 marzo 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel procedimento tributario vertente tra Borzanasca Antonio c/Regione Liguria. N. 480 Reg. ordinanze 2005.

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso notificato in data 1 dicembre 2003 la Regione Liguria accertò nei confronti di Antonio Borzanasca l'omesso versamento per l'anno 1999 della tassa automobilistica relativamente all'autoveicolo di proprietà targato AL130SR liquidando le somme di € 74,89 per il tributo evaso e di € 22,47 per sanzioni oltre accessori.

Avverso tale avviso propose ricorso in questa sede il Borzanasca eccependo l'incostituzionalità della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 di cui art. 10 aveva prorogato al 31 dicembre 2003 il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, in contrasto con l'art. 5 d.l. 953/82 il quale invece aveva stabilito che l'attività di accertamento e riscossione della tassa, per l'annualità in discorso, avvenisse a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2002. Dedusse che la tassa non poteva considerarsi tributo proprio della Regione e che quindi costituzionalmente illegittima (per violazione dell'art. 117 e 119 Cost.) doveva considerarsi la legiferazione da parte di quest'ultima in ordine al termine prescrizione.

Ma anche a considerare di natura regionale il tributo - aggiunte - l'art. 10 della legge regionale contravveniva al disposto di cui all'art. 3 della L. 212/00 che sancisce il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di accertamento di imposta ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ricavabili dallo statuto dei diritti del contribuente.

Chiese quindi annullarsi il provvedimento im-

pugnato in toto ovvero in subordine per la parte irrogativa delle sanzioni.

La Regione, nel costituirsi, contestò le opposte pretese delle quali chiese il rigetto denunciandone l'infondatezza. Riguardo al profilo di costituzionalità denunciato osservò che la tassa automobilistica doveva considerarsi un tributo proprio della regione in ordine al quale la stessa aveva potestà di disciplinare anche i termini prescrizione.

All'udienza odierna, uditi i rappresentanti delle parti, la presente vertenza è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato fondata con le sentenze nn. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale del tutto analoga, relativa a norme sostanzialmente identiche a quelle qui denunciate delle regioni Piemonte e Veneto, osservando che il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla sua riscossione ed al suo recupero, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. La tassa automobilistica - è stato osservato - non può definirsi come tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119, 2° comma, Cost., dal momento che la stessa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni; con il che, allo stato della vigente legislazione, la relativa disciplina impositiva rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. E pertanto - ha concluso la Corte - le norme regionali impugnate che modificano la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, violano la competenza esclusiva dello Stato.

Del tutto simile al decisum soprarichiamato è il caso di specie. La Regione Liguria ha infatti stabilito, all'art. 10 della Legge regionale 7 maggio 2002 n. 20, di prorogare i termini fissati dal legislatore statale per il recupero della tassa automobilistica, con una disposizione che si pone

in chiaro rapporto di contraddizione con la normativa del legislatore statale (art. 5 del d.l. 953/82, conv. con L. 53/83) al quale, secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale, spetta in via esclusiva dettare norme di organizzazione e di struttura del tributo.

Sembrano quindi, violate le norme costituzionali denunciate (art. 117, secondo comma Cost.; art. 119; secondo comma. Cost.) poichè le Regioni - e segnatamente la Regione Liguria - non possono legiferare (come invece praticato) su aspetti attinenti i termini per il recupero delle tasse automobilistiche riservate, per quanto innanzi, ancora allo Stato.

2 - Detto contrasto è poi ravvisabile sotto il diverso profilo di cui in appresso.

Non par dubbio che le norme dello Statuto del contribuente approvato con L. 27 luglio 2000, n. 212 (se non tutte, almeno quelle che sanciscono principi generalissimi quali l'irretroattività delle disposizioni tributarie e l'impossibilità di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta; e cioè le vere e proprie regole del gioco Stato/contribuente) costituiscono principi cardine del sistema tributario italiano (ciò che del resto è stato espressamente stabilito dall'art. 1 della legge per il quale "Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali"). Detto principio la Costituzione ha eretto a criterio informatore della legislazione della finanza locale (art. 119, secondo comma Cost.) statuendo che Comuni e Province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza e del sistema tributario.

Se quindi le norme dello statuto del contribuente sono state in certo qual modo costituzionalizzate ogni violazione alle stesse da parte di una norma di rango inferiore (regionale, nel caso di specie) si pone in rapporto di contraddizione con l'art. 119, secondo comma. Cost. che ha appunto eretto a rango costituzionale le norme che rappresentano i principi del sistema tributario italiano. Se è poi vero che le norme dello statuto del contribuente possono essere modificate o dero-

gate, ciò potrebbe avvenire solo mediante modifica o deroga espressa e mai da leggi speciali.

Nel caso di specie la norma regionale confligge sicuramente con (e deroga, sicuramente al) le norme dello statuto del contribuente surrichiamate senza che tale contraddizione sia stata espressamente dichiarata dal legislatore regionale così come richiesto dalla norma anzidetta: ricavandosi quindi, un ulteriore momento di contraddizione tra legge regionale, statuto del contribuente e di riflesso Costituzione (art. 119 secondo comma).

Le questioni prospettate ad avviso della Commissione non sembrano manifestamente infondate; e sono indubbiamente rilevanti ai fini del decidere poichè, ove le norma regionale denunciata fosse caducata, la pretesa fiscale nei confronti del ricorrente non potrebbe essere utilmente attivata e portata a termine essendo ormai scorso il termine di legge (statale).

Il Collegio rimette quindi la questione, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, all'esame della Corte costituzionale; con sospensione del giudizio in corso, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Genova, visto l'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 30 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 in relazione agli art. 117, secondo comma, Cost. e 119, faccetto comma, Cost. nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della Segreteria le presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente della Giunta Regionale Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Liguria.

Genova, 11 febbraio 2005

IL RESIDENTE ESTENSORE
dott. Marcello Delucchi

